

TI_GERICHTE 32.2016.125 vom 7. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.125

FR: TI_GERICHTE 32.2016.125 du 7 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 32.2016.125 del 7 ottobre 2016

Regeste

Manovale/gessatore; peggioramento stato di salute nel 2012; reddito da valido secondo CCI gessatori (TA1 2012); deduzione sociale 20%; grado di invalidità: 60%/62%; diritto a 3/4 di rendita dal 1° aprile 2012. AG con ripetibili parziali

Erwägungen

E. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all'assicurato deve essere applicato l'importo base mensile per coniugi di fr. 1'700.-, cui aggiungere fr. 600.- per la figlia minorenni _____, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009). Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 762.50 al mese, più spese per fr. 100.- mensili (cfr. doc. Vbis). Si ottiene, quindi, un onere globale di almeno fr. 3'162.50. Inoltre va tenuto conto del fatto che all'importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 474.40 / 790.60 conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004. In casu, si ottiene un ammanco mensile oscillante tra almeno fr. 857.50 e fr. 1'143.70.

Dalle tavole processuali emergono "Titoli e capitali" per appena fr. 2'288.- (cfr. doc. Vbis). RI 1 deve quindi essere considerato indigente. L'assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPG; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

E. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita. In conclusione, stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che RI 1 - inabile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come manovale/gessatore, nella misura del 100% dal 2 marzo 2000 e abile al lavoro al 100% in un'attività adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute (quale, ad. es. assemblatore di parti di orologi) dal 20 novembre 2000 [cfr. perizia psichiatrica del 10 dicembre 2002 del dr. med. _____, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, (pag. 59-66 incarto AI); perizia reumatologica del 27 dicembre 2002 del dr. med. _____, FMH in medicina interna e spec. in reumatologia, (pag. 67-77 incarto AI), STCA 32.2007.316 del 16 ottobre 2008 (pag. 201-223 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, che ha concluso, sulla base delle valutazioni del SMR, che l'assicurato non aveva presentato alcun peggioramento del suo stato di salute (cfr. pag. 218 incarto AI) e STCA 32.2014. 79 del 26 maggio 2015, cresciuta incontestata in giudicato, che ha ritenuto il quadro psichico dell'assicurato fosse sovrapponibile a quello del 2002 e confermato la valutazione del perito reumatologo che ha ribadito i limiti descritti nella perizia del 2002 e la piena abilità in un'attività adeguata (pag. 476-501 incarto AI)] al 2 gennaio 2012 - è abile al 50% (orario ridotto a 4 ore al giorno: 2 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio) in un'attività adeguata [ovvero che consente di alternare la posizione e di poter lavorare da seduto ma con frequenti pause atte a favorire la deambulazione; più raramente potrebbe essere possibile l'inginocchiamento e per brevi periodi (alcuni minuti se necessario); attività fisicamente leggera con carico massimo di 10 kg e alternanza della postura inclusa; senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari] a far tempo dal 3 gennaio 2012. Stante quanto precede la capacità lavorativa residua del ricorrente (100% in un'attività adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute - quale, ad. es. assemblatore di parti di orologi - a far tempo dal 20 novembre 2000) è peggiorata [50% (orario ridotto a 4 ore al giorno: 2 ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio) in un'attività adeguata [ovvero che consente di alternare la posizione e di poter lavorare da seduto ma con frequenti pause atte a favorire la deambulazione; più raramente potrebbe essere possibile l'inginocchiamento e per brevi periodi (alcuni minuti se necessario); attività fisicamente leggera con carico massimo di 10 kg e alternanza della postura inclusa; senza difficoltà nello svolgere lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari], a causa della patologia angiologica di nuova insorgenza, a decorrere dal 3 gennaio 2012. Da notare che l'assegnazione all'assicurato nel marzo 2004 di una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1° marzo 2001 era stata giustificata dalle circostanze riportate al consid. 2.4. 2.8. Occorre ora esaminare se anche la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un aggravamento tale da giustificare l'accoglimento della richiesta di aumento della rendita. Questo Tribunale osserva innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag. 13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2). Ne consegue che il "reddito da valido" ed il "reddito da invalido" del ricorrente devono essere stabiliti senza riferimento al calcolo effettuato in precedenza dall'amministrazione (STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.1). Vengono considerati i dati del 2012, visto che il peggioramento dello stato di salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 3 gennaio 2012. 2.9. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c). 2.9.1. Per quanto concerne il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno alla salute (nel 2000) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività lavorativa (manovale), l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 57'369.- per l'anno 2014, sulla base di quanto indicato dall'ex datore di lavoro (cfr. pag. 545 incarto AI). Dal canto suo, il patrocinatore del ricorrente ritiene, in via principale, che il salario da valido del suo assistito sarebbe ammontato ad almeno fr. 64'896, conformemente a quanto fissato per il 2013 dalla tabella salari OCST già agli atti dal 13 luglio 2016, visto che andrebbe presa in considerazione la qualifica di " gessatore non qualificato ", dato che l'ultima attività svolta dal suo cliente è quella di gessatore. In via subordinata il rappresentante del ricorrente ritiene che il salario da valido del suo cliente debba essere calcolato in base ai dati statistici nazionali e sia quindi ancora più elevato rispetto all'anzidetto. Il TCA rileva che al momento in cui è occorso l'infortunio, il 2 marzo 2000 (cfr. annuncio LAINF a pag. 68 incarto LAINF), l'assicurato - che già svolgeva lavori di gessatura presso la ditta _____ [aspetto, questo, esplicitamente riconosciuto anche dall'amministrazione: cfr. doc. XV, pag. 2: " (...) non si nega che l'assicurato svolgesse lavori di gessatura presso tale ditta (...) "] stava frequentando il "corso di aggiornamento professionale per _____ " - ovvero un corso di semiqualfica (e, quindi, una formazione) - della durata di un anno per un totale di 315 ore previo pagamento di una quota globale di iscrizione di fr. 600.- (cfr. pag. 567 incarto AI). In simili circostanze, conformemente a quanto già evocato al considerando 2.9 (cfr. altresì Meyer/Reichmuth, Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 332 e giurisprudenza citata), questa Corte ritiene giustificato prendere in considerazione nel caso

concreto quale "reddito da valido" quello che avrebbe percepito l'assicurato quale "gessatore" nel 2012. Stante quanto precede, non consentono di giungere a diversa conclusione le circostanze, sollevate dall'amministrazione, che " non è possibile determinare da quando egli avesse effettivamente iniziato il corso indicato e quando questo si sarebbe concluso. A quanto è dato di capire egli l'aveva appena cominciato " (cfr. doc. XI, pag. 1), " era di fatto impiegato quale "manovale" (vedasi questionario DL del 21.03.2001)" e " non aveva la formazione specifica di gessatore e per tale motivo era stato assunto quale manovale " (cfr. doc. XV, pag. 2). Stante quanto già evocato al considerando 2.9 (cfr. altresì Meyer/Reichmuth, Rechts-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 332 e giurisprudenza citata), l'UAI non può nemmeno essere seguita laddove ritiene che " non vi è alcun indizio concreto che porti ad affermare che l'avrebbe (n.d.r.: il corso) verosimilmente portato a termine con successo " (cfr. doc. XI, pag. 1) rispettivamente che non ravvede " motivi per cui si dovrebbe applicare il CCL della gessatura, non essendo quest'ultimo applicato dall'azienda presso la quale l'assicurato lavorava e non avendo egli una formazione specifica in tale ambito "" (cfr. doc. XV, pag. 2). Può qui rimanere indecisa la questione di sapere se nel caso specifico il "reddito da valido" debba essere stabilito in base ai dati derivanti dal CCL di categoria oppure in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS). In ambedue i casi, infatti, si giunge ad un "reddito da valido" che, nel confronto dei redditi di cui si dirà al considerando 2.11, conduce ad un grado di invalidità di almeno il 60%, che apre il diritto del ricorrente a tre quarti di rendita giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI. Laddove si decidesse di applicare all'insorgente, di formazione gessatore, i dati statistici dell'ISS 2012, sarebbero determinanti i dati della Tabella TA1 2012, skill level, NOGA 08; ISS 2012 pag. 35, settore 41-43 riferito alla costruzione, per gli uomini, livello 1 di competenza. Dalla tabella emerge che il salario mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per il settore d'attività costruzione, per un'attività di livello 1 di competenza, per 40 ore settimanali nel settore privato, ammonta a fr. 65'160.- (fr. 5'430.- x 12 mesi). Si ottiene dunque un "reddito da valido" per il 2012 di fr. 65'160.-, che deve essere ancora adeguato all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2012, che corrispondeva a 41.7 ore, per giungere all'importo di fr. 67'929.30 (fr. 65'160.- : 40 x 41.7). Laddove si decidesse, per contro, di utilizzare i dati derivanti dal CCL di categoria - il cui uso rimane tuttavia eccezionale (il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti già avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro: STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.2 e giurisprudenza citata) - si dovrebbe prendere in considerazione un "reddito da valido" per il 2012 per " gessatore senza qualifica " di fr. 64'896.- (fr. 4'992.- x 13 mesi: cfr. pag. 568 incarto AI e doc. XVII). 2.10. Per quel che concerne il reddito da invalido , lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.10.1. Nel caso in esame, ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.-- (5'210.-- x 12 mesi). Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 si ottiene un salario di fr. 63'626.54 (62'520 : 101.7 x 103,5) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Ritenuto che nel 2012 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si ottiene un reddito da invalido di fr. 65'177.10 per il 2012 (62'520 x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Tenuto conto di un'esigibilità lavorativa al 50% (cfr. consid. 2.7), si giunge ad un importo di fr. 32'588.55 (fr. 65'177.10:2).

2.10.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l'utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6. Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d'occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. 2.10.3. Nel caso di specie l'UAI ha riconosciuto una riduzione del 20% (per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari). Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di scostarsi da tale valutazione, che tiene già ampiamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. Questo Tribunale ritiene infatti che, operando una decurtazione sociale del 20%, l'amministrazione non ha abusato del proprio potere di apprezzamento. Il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 26'070.85 (pari a fr. 32'588.55 meno il 20% ovvero fr. 6'517.70). Da notare che, quand'anche si applicasse in casu - per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% (che non sarebbe comunque giustificata nel caso di specie), si giungerebbe ad un reddito annuo di fr. 24'441.40 (pari a fr. 32'588.55 meno il 25% ovvero fr. 8'147.15) che, nel confronto dei redditi di cui si dirà al considerando 2.11, conduce in ogni caso ad un grado di invalidità del 60%, che apre il diritto del ricorrente a tre quarti di rendita giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI. 2.11. In concreto, raffrontando, nel 2012, il reddito da valido di fr. 67'929.30 (TA1 2012) oppure di fr. 64'896.- (CCL di categoria) con quello da invalido di fr. 32'588.55, ridotto del 20% a fr. 26'070.85 [oppure ridotto - giova ribadire, per pura ipotesi - del 25% a fr. 24'441.40] si ottiene un grado di invalidità del 61,62% rispettivamente del 59.82% arrotondati al 62% e al 60% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2) [rispettivamente del 64.01% e del 62.33% arrotondati al 64% e al 62%], ciò che corrisponde a tre quarti di rendita. Al ricorrente spetta dunque una rendita di tre quarti in luogo della mezza rendita d'invalidità versata fino ad ora. Visto che il peggioramento è intervenuto nel gennaio 2012, in applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI, il diritto a tre quarti di rendita è riconosciuto dal 1° aprile 2012. 2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell'assicurato nella misura di fr. 250.- e dell'UAI nella misura di fr. 250.-. L'insorgente chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, pag. 4). Ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso in cui l'assicurato è soccombente, l'interessato può invece essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria.

L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). 2.12.1. Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato l'_____1971, coniugato e padre di _____ (nata il _____ 2006), dispone, quali entrate, della rendita AVS/AI (pari a fr. 748.- mensili; fr. 8'976.-:12), delle prestazioni complementari (pari a fr. 1'298.65 mensili; fr. 15'584.-:12) e della pensione della previdenza del II° pilastro (pari a fr. 762.75 mensili; fr. 9'152.80:12), per un importo totale di fr. 2'809.40 (cfr. doc. Vbis). La moglie dell'assicurato è casalinga (cfr. doc. notifica di tassazione 2015 di cui al Vbis). Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all'assicurato deve essere applicato l'importo base mensile per coniugi di fr. 1'700.-, cui aggiungere fr. 600.- per la figlia minore _____, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF. Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° settembre 2009). Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 762.50 al mese, più spese per fr. 100.- mensili (cfr. doc. Vbis). Si ottiene, quindi, un onere globale di almeno fr. 3'162.50. Inoltre va tenuto conto del fatto che all'importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 474.40 / 790.60 conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004. In casu, si ottiene un ammanco mensile oscillante tra almeno fr. 857.50 e fr. 1'143.70. Ora, secondo la giurisprudenza federale, per stabilire l'indigenza di colui che domanda l'assistenza giudiziaria, occorre tener conto anche della sua sostanza, mobiliare e immobiliare. In effetti, egli è tenuto a intaccare il proprio patrimonio, prima di pretendere dallo Stato l'assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 11 consid. 5). Dalle tavole processuali emergono " Titoli e capitali " per appena fr. 2'288.- (cfr. doc. Vbis). RI 1 deve quindi essere considerato indigente. L'assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.